REGOLAMENTO (CEE) N. 2309/78 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 1613/71 che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso nonché i relativi importi correttori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n, 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando che negli allegati al regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso, nonché i relativi importi correttori (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 59/78 (4), sono fissati gli importi correttori che rappresentano le differenze di valore tra le qualità di riso o di rotture di riso offerte sul mercato mondiale e la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata ;

considerando che sul mercato mondiale sono state constatate offerte per il riso « short grain » in provenienza dagli Stati Uniti d'America che non figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1613/71 ;

considerando che, ai fini della determinazione dei prezzi cif, è necessario fissare un importo correttore per tale qualità tenendo conto, da un lato, della qualità tipo comunitaria e dall'altro del divario di prezzo e delle differenze di caratteristiche tra detta qualità e quelle elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1613/71 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1613/71 è completato, nella colonna « Indicazione delle qualità di riso », mediante aggiunta sotto il tipo 3 « US short grain ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.
(3) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.
(4) GU n. L 10 del 13. 1. 1978, pag. 11.